



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott.

Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 15238 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2009 vertente

TRA

GIACOMA CHIARELLI, n.q. di tutore di CUFFARO SALVATORE elettivamente domiciliata in VIA GOETHE 1 90138 PALERMO, presso l'Avv. FERRARA SALVATORE e GRUTTAD'AURIA GIOVANNI, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;

– attore –

CONTRO

FAVA GIOVANNI CLAUDIO elettivamente domiciliato presso l'Avv. CIAVOLA ANTONINO, elettivamente domiciliato presso l'AVV. D. MACALUSO, del foro di Palermo; che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– convenuto –

Oggetto: Diritti della personalita`

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte attrice chiede il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione su vari siti internet di articoli contenenti notizie false e grave-

Tribunale di Palermo



mente lesive della propria reputazione a firma del convenuto.

Esponneva l'attore che in data 19 gennaio 2008 sul sito internet del partito Sinistra Democratica compariva un articolo, dal titolo "*Cuffaro se ne deve andare: lanciamo la lotta di liberazione dal potere mafioso*", nel quale, all'indomani della condanna in primo grado per favoreggiamento semplice dell'allora Presidente della Regione Salvatore Cuffaro, si riferiva come il Cuffaro, nell'esercizio delle proprie funzioni, avesse determinato conseguenze "devastanti" sul piano finanziario attraverso "*...parcelle pagate alla clinica della mafia (convenzionata con la Regione) con costi fino a quattordici volte più salati rispetto alle altre regioni...*".

Successivamente, in data 24.1.2008, sul sito web personale del convenuto appariva l'articolo "*I cannoli di Totò*" ove veniva scritto: "*... Cuffaro ha sperperato i denari dei siciliani concedendo alla Clinica di Provenzano, attraverso gli uffici del suo amico mafioso, convenzioni con cui si pagavano prestazioni sanitarie con tariffe fino a dieci volte più salate che nel resto d'Italia*".

Nella stessa data, su un altro sito internet appartenente alla stessa area politica del Fava, appariva lo stesso articolo introdotto tuttavia dalle ulteriori affermazioni: "*I soldi della Regione Siciliana, quelli che Cuffaro ha regalato alla clinica Aiello e che poi sono finiti nelle tasche di Provenzano, saranno serviti a Cosa Nostra per premiare i killer da mille euro a morto, per stipendiare gli estortori che vanno a riscuotere il pizzo, per pagarsi gli avvocati, per garantirsi le latitanze, per minacciare, corrompere, uccidere*".

Soggiungeva l'attore che tali affermazioni diffuse via internet, del tutto prive di fondamento in quanto il Cuffaro non è mai stato accusato di aver causato danni erariali, né di aver favorito in alcun modo la clinica di Aiello, avrebbero causato danni morali, danni alla sua identità personale e politica nonché



al suo diritto alla presunzione di innocenza.

Per tali ragioni chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia, con pubblicazione della sentenza per estratto su due quotidiani a diffusione regionale e su due a diffusione regionale.

Si costituiva il convenuto il quale, confermando la paternità degli articoli pubblicati sui vari siti web, contestava tuttavia integralmente le deduzioni dell'attore difendendo il contenuto di quanto rappresentato nelle varie pubblicazioni.

Claudio Fava sosteneva infatti che nell'ambito del legittimo diritto di critica (politica), ambito nel quale andavano iscritte le sue considerazioni, non valgono gli stringenti limiti imposti alla cronaca giudiziaria, sicché è possibile partire da un fatto vero, o verosimile, per pervenire attraverso argomentazioni logiche a giudizi politici, anche aspri, purché essi non si risolvano in aggressioni gratuite e distruttive dell'onore del soggetto.

Secondo il convenuto i contatti tra il Cuffaro e l'Aiello, pacificamente ammessi dal Cuffaro e comunque comprovati, lasciavano intendere - anche in assenza di fatti penalmente rilevanti - una contiguità tra i più alti livelli istituzionali regionali ed il mondo mafioso-criminale, sicché era legittima una campagna contro il Presidente fondata (anche) su queste vicende al fine di provocare o favorire le sue dimissioni, ritenendo tale figura ormai compromessa ed inadeguata a rappresentare la Regione.

Concludeva il convenuto rimarcando che gli attacchi erano indirizzati a Cuffaro unicamente nella sua veste di Presidente della Regione e di uomo politico, e non alla persona, e che questi attacchi, pienamente giustificati dall'importanza della sua carica, non erano mai arrivati al dileggio, ma si concentra-



vano sull'aspetto politico della vicenda e sulla necessità impellente di "rompere i legami" tra politica e mafia.

La causa, in assenza di incumbenti istruttori, veniva infine decisa sulla conclusioni delle parti.

Così compendiate i fatti di causa, e rilevato che non è stato contestato da parte convenuta né il contenuto degli articoli così come riportato dalla parte attrice, né la circostanza che effettivamente il Cuffaro non sia mai stato condannato con la sentenza di primo grado per i fatti descritti dal Fava ( aver concordato con l'Aiello il tariffario delle prestazioni offerte in convenzione dalla clinica al fine di favorire Cosa Nostra), non resta che verificare se le affermazioni del convenuto possano essere scriminate dal legittimo utilizzo del diritto di critica politica.

Occorre senz'altro partire dall'osservazione che gli articoli del Fava non sono tecnicamente pezzi "giornalistici" ma valutazioni politiche che traggono spunto da un fatto di cronaca.

Claudio Fava era infatti nel 2008 un esponente politico di primo piano in ambito regionale oltre che parlamentare europeo in carica.

Non può dubitarsi che il convenuto, sebbene giornalista, nel caso specifico non abbia fatto "cronaca". I suoi articoli pubblicati sul web non sono stati cioè il veicolo di conoscenza per il pubblico di un determinato fatto, ma si sono limitati a commentare e criticare l'avvenuta condanna di Salvatore Cuffaro già *aliunde* portata all'attenzione dell'opinione pubblica.

Dal complessivo contenuto degli articoli, anche di quelli pubblicati il giorno successivo alla condanna del Cuffaro, emerge infatti chiaramente il tenore politico dei commenti, prevalentemente se non esclusivamente volti a stigma-



tizzare il Presidente per la condanna per favoreggiamento, descrivendo scenari connessi ad una sua connivenza con gli ambienti criminali, e non già indirizzati a divulgare notizie ampiamente note a livello nazionale.

Questo impone di valutare il contenuto delle affermazioni oggetto del presente giudizio alla luce dei criteri scriminanti previsti in tema di "diritto di critica" e non di quelli più stringenti del "diritto di cronaca".

Trattandosi di un articolo con forti connotazioni di critica politica e non di cronaca giudiziaria, non può porsi quindi il tipico problema della veridicità dei fatti, se non nel senso che non è consentito, neppure in sede di critica, di stravolgere i fatti falsificandoli, nel qual caso l'articolo cesserebbe di essere di sola critica, ma finirebbe con il costituire *ex se* anche il veicolo di un'informazione (falsa). Ma su questo si tornerà dopo.

Com'è noto in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il pezzo giornalistico abbia un contenuto preminentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni su tematiche aspramente conflittuali, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art.21 della Costituzione sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate.

Ebbene, considerato che il Fava non ha attaccato personalmente il Cuffaro con accuse personali od offese gratuite, limitandosi a chiederne l'allontanamento dalla politica all'esito della condanna del 2008 ad anni 5 di reclusione per favoreggiamento e, considerata l'obbiettiva rilevanza pubblica, mediatica e sociale degli avvenimenti, anche rapportate al contesto temporale in cui i fatti si svolsero, il Fava ha, sotto questi aspetti, manifestato liberamente e legittimamente il suo pensiero.



Non v'è dubbio infatti che il giudizio di "inadeguatezza" formulato dal Fava nei confronti del Cuffaro è un giudizio del tutto politico che trova le sue ragioni nelle (legittime e comunque insindacabili) opinioni politiche dell'autore, e da questo giudizio di inadeguatezza discendono le conseguenze (ancora una volta politiche) che il convenuto auspica nelle vesti di esponente dell'opposizione.

Con riferimento specifico al diritto di critica politica infatti, la Cassazione ha recentemente osservato "*... che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica . Tale affermazione trova eco in una recente decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, Sez. 2, 27/11/2012, Mengi v. Turkey, p.49), che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare".* (Cass. Pen. 48712/2014).

Resta da verificare se le critiche del Fava, prendendo spunto dalla sentenza di condanna del Cuffaro si siano *colpevolmente* spinte ad attribuire anche specifici fatti non veri all'attore, proprio al fine di confortare il suo ragionamento critico nei confronti dell'allora Presidente della Regione.

E' chiaro infatti che se è pur vero che il diritto di critica, ed a maggior ragione la critica politica, si risolve nella manifestazione di giudizi ed apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, ed il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'as-



soluta obiettività delle circostanze segnalate, è altrettanto sempre vero che restano fermi i confini di liceità prima indicati (rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate) ai quali deve aggiungersi anche la verità (almeno putativa) del fatto narrato.

L'attore lamenta che Claudio Fava gli abbia attribuito specifiche condotte integranti reato che, in realtà, non sarebbero nemmeno entrate nel capo di imputazione.

E' su queste affermazioni che, a suo dire, il convenuto dev'essere chiamato a rispondere. In particolare Salvatore Cuffaro rimarca come non sia stato affatto accertato - al contrario di quanto riportato negli articoli pubblicati- che la clinica di Aiello abbia beneficiato di rimborsi dalla Regione per le prestazioni erogate a tariffe gonfiate rispetto alle altre parti d'Italia grazie all'interessamento del Presidente.

Ora, evidenziato così il punto centrale della questione ovvero se Claudio Fava- nell'ambito del suo diritto di critica politica all'operato del Presidente della Regione - abbia commesso una condotta illecita attribuendo al Cuffaro specifici comportamenti per i quali, in realtà, non v'è stata alcuna condanna, bisogna svolgere alcune ulteriori considerazioni.

Come accennato la critica deve sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. (CASS. PEN. SEZ. II, 19 DICEMBRE 2013 N. 51439).

Nel caso che ci occupa, tuttavia, a parere del decidente, non vi è stata una prospettazione dei fatti "*opposta alla verità*".



E' infatti non controverso che il Cuffaro ebbe effettivamente frequentazioni con l'Aiello, così come non è controverso che il Cuffaro sia stato condannato per favoreggiamento pur senza che sia stata provata (almeno in primo grado) la finalità di favorire l'organizzazione mafiosa. Ciò è stato tuttavia ritenuto sufficiente dal convenuto, e si badi bene nell'ambito non di un articolo giornalistico di informazione, ma di un pezzo squisitamente politico che non è vincolato a preventivi e rigorosi accertamenti e verifiche delle notizie, a fornire il punto di partenza di un ragionamento politico che, con una serie di passaggi logici collegati tra loro, portavano a delle conclusioni coerenti con le premesse e che si sono mossi nell'alveo di una argomentata critica politica senza mai trascendere nella sterile offesa. In nessuno dei pezzi offerti si rinvenivano “*argumenta ad nomine*”, intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale *tour court*, ma vi sono solo critiche all'operato istituzionale del Presidente di cui viene stigmatizzata la condotta che ha portato alla condanna penale. Il Fava, partendo dal dato inconfutabile della condanna e delle note vicende penali sullo sfondo, nonché delle frequentazioni (pacificamente ammesse del Cuffaro) con l'Aiello, interpreta i dati fattuali trapelati dal processo, anche in dissonanza rispetto a quanto effettivamente accertato penalmente, fornendo una personale ricostruzione critica dell'operato (politico- istituzionale) dell'attore, descrivendo uno scenario, coerente con le premesse, in cui la condotta del Cuffaro finisce per favorire dal punto di vista economico l'organizzazione mafiosa con tutte le prevedibili e nefaste conseguenze paventate.

Ora, non trattandosi di un articolo giornalistico volto a veicolare notizie ai lettori, ma di un commento di natura politica espresso da un politico conte-



nente una acerrima critica al maggior esponente della parte avversa, pubblicato su siti dichiaratamente politici ( il sito del partito Sinistra Democratica, il sito personale di Claudio Fava, il sito "Aprile, quotidiano per la sinistra"), e che muove da un dato di cronaca già noto e dal massimo rilievo mediatico, il requisito della verità dei fatti descritti ha minore rilevanza e cede il passo alla preminenza del contenuto valutativo delle affermazioni in esso contenute.

Vale la pena di osservare, a tal proposito, che la critica si risolve necessariamente nell'interpretazione soggettiva dei fatti ed è, pertanto, manifestazione di una lettura individuale degli accadimenti da cui trae origine.

Nel caso che ci occupa, quindi, le critiche non si sono manifestate in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata ad arrecare un danno alla persona oggetto di critica, ma sono partite da un dato concreto ed inoppugnabile quale appunto la condanna comminata in primo grado per favoreggiamento (per altro l'accusa aveva richiesto la condanna del Cuffaro per favoreggiamento aggravato alla mafia) e da altri fatti accertati come gli incontri tra l'Aiello e lo stesso Cuffaro, che sono stati liberamente interpretati dal Fava, seppure dilatandone i confini, per esprimere una critica politica all'operato del Presidente, critica che, in ogni caso, si è mantenuta nell'ambito nella continenza della forma espositiva e nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Per tali ragioni la domanda principale di parte attrice non può essere accolta.

Ogni restante domanda si intende ugualmente rigettata, con motivazione assorbita dalle ragioni illustrate.

Stante la natura delle questioni trattate, che ineriscono al complesso equilibrio tra diritti costituzionalmente protetti, sussistono giuste ragioni per com-



pensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando rigetta le domande di parte attrice.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, in data 17/03/2015.

Il Giudice

*Dott. Enrico Catanzaro*

